

Art. 34.

34.1

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

34.2

Bisinella, Bellot, Munerato

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«2. All'articolo 120 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

»È vietata ogni forma di ripiano da parte dello Stato del disavanzo finanziario degli enti territoriali, imputabile ad una gestione non conforme ai principi di cui agli articoli 97 e 119, se non accompagnata da un commissariamento statale degli enti medesimi»».

34.3

Bisinella, Bellot, Munerato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 120 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

»La legge definisce, altresì, le procedure atte a prevenire la proposizione della questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 nel rispetto del principio di leale collaborazione»».